

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1753 del 22/10/2018

Seduta Num. 44

Questo lunedì 22 **del mese di** ottobre

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1861 del 18/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL "PIANO DI INTERVENTO PER L'OCCUPAZIONE", DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1205/2017 COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 221/2018

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il Regolamento delegato n.1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato n.568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom)n.2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento n.288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n.184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento n.215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- la propria deliberazione n.1 del 12/01/2015 "Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 02/05/2018 C(2018)2737 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9750 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Emilia-Romagna in Italia;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.;
- n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18/11/2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";
- n. 992 del 07/07/2014 "Programmazione Fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";
- n. 1646 del 2/11/2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste, inoltre, le deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n.167 del 15 luglio 2014 "Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione" (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)";
- n.75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro - (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamati altresì:

- il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14

febbraio 2003, n. 30" e ss.mm., ed in particolare l'art. 7 "Accreditamenti" che definisce i principi ed i criteri per l'accREDITamento da parte delle Regioni degli operatori pubblici e privati operanti nei propri territori;

- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di AccredITamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati AccredITati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1° Agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.";

Richiamati inoltre:

- la propria deliberazione n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- la propria deliberazione n. 2058/2015 "Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020";
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Viste in particolare le proprie deliberazioni:

- n.1205 del 2/08/2017 "Approvazione del Piano di intervento per l'occupazione - Prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro e dell'Invito a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della Rete attiva per il lavoro in attuazione dello stesso "Piano di intervento per l'occupazione" con la quale, in attuazione a quanto previsto nel Patto per il lavoro, è stato approvato un "Piano" per l'occupazione al fine di rendere disponibili alle persone servizi di politica attiva del lavoro erogati in funzione della domanda dando prima attuazione alla Rete Attiva per il Lavoro e sono state definite le modalità di erogazione delle prestazioni e misure di politica

attiva del lavoro, nonché gli standard di costo e di risultato relativi alle stesse prestazioni e misure;

- n. 221 del 19/02/2018 "Approvazione modifiche al Piano di intervento per l'occupazione di cui della deliberazione di Giunta regionale n.1205/2017. Approvazione secondo Invito per validazione candidature dei soggetti accreditati. Definizione e quantificazione finanziaria" con la quale, tra le altre, si è disposto di:
 - ampliare la platea delle persone potenzialmente destinatarie delle prestazioni e delle misure del "Piano di intervento per l'occupazione" di cui all'allegato 1 parte integrante della soprarichiamata deliberazione n.1205/2017 rideterminando i requisiti di accesso dei destinatari come definiti al punto 2. Destinatari delle prestazioni di politica attiva del lavoro dello stesso "Piano di intervento per l'occupazione", nel seguente modo "I destinatari delle prestazioni e delle Misure a valere sul presente Piano, sono individuate nelle persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015 da almeno 4 mesi che non siano beneficiarie di prestazioni a sostegno del reddito.";
 - prorogare al 31 ottobre 2018 la conclusione del suddetto "Piano di intervento per l'occupazione", precisando in particolare che la suddetta data di conclusione dello stesso debba essere intesa come data ultima per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato comprensiva dell'individuazione del Soggetto accreditato responsabile per l'erogazione delle prestazioni e Misure;

Dato atto inoltre che con la propria sopra citata deliberazione n. 221/2018 si è stabilito che, in fase di realizzazione, il "Piano di intervento per l'occupazione", così come modificato, potrà essere oggetto di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni tenuto conto dei risultati anche intermedi conseguiti e dei dati di monitoraggio e che con proprio successivo atto si potrà altresì prevedere la eventuale chiusura anticipata o proroga del termine di conclusione dello stesso;

Dato atto che, a far data dal 30 ottobre 2017, è stata data prima attuazione a quanto disposto dal suddetto "Piano" di cui alla deliberazione n. 1205/2017 e che, a far data dal 15 marzo 2018, è stata data attuazione al "Piano" così come modificato dalla sopra citata deliberazione n. 221/2018 e che le richieste di accesso alle prestazioni restano numericamente inferiori alle attese;

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto previsto dalla propria citata deliberazione n. 221/2018 di:

- ampliare ulteriormente la platea delle persone potenzialmente destinatarie delle prestazioni e delle misure prevedendo l'accesso a tutte le persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015;

- modificare la durata della misura – Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE al fine di garantire un adeguato servizio alle persone;
- modificare le condizioni che determinano il riconoscimento dell'esito della Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO prevedendo in particolare che il contratto a tempo determinato sia remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi anche in esito ad eventuali proroghe;
- stabilire che la modifica al "Piano" sopra descritta decorra dalla data del 12 novembre 2018;
- prorogare al 28 febbraio 2019 la conclusione "Piano", ovvero dalla data ultima per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato comprensiva dell'individuazione del Soggetto accreditato responsabile per l'erogazione delle prestazioni e Misure;

Valutato altresì al fine di rendere disponibile un testo unico del "Piano di intervento per l'occupazione" che tenga conto delle diverse modifiche ed integrazioni tenuto conto delle modifiche introdotte di approvare di approvare l'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che con riferimento alle sopra specificate modifiche ed integrazioni al "Piano di intervento per l'occupazione" è stato acquisito il parere della Commissione Regionale Tripartita tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell'Assessorato al coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro;

Dato atto che in attuazione degli Inviti di cui alle proprie citate deliberazioni nn. 1205/2017 e 212/2018 il Responsabile del Servizio regionale competente con proprie determinazioni n. 16242/2017, 20389/2017, 345/2018, 1303/2018, 5611/2018 e 8780/2018 ha provveduto a validare le n. 25 candidature di soggetti che costituiscono l'elenco dei n. 25 Soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attuative del "Piano";

Dato atto altresì che con le proprie deliberazioni n.2031/2017, n. 2205/2017, n. 221/2018 con le quali si è proceduto alla quantificazione delle risorse delle operazioni approvate a titolarità dei n. 25 soggetti accreditati di cui agli elenchi approvati con le determinazioni citate al precedente alinea;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018 - 2020" e successiva integrazione ed in particolare l'allegato B) "Direttiva ed indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione de piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.87/2017 recante "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";
- n.468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)";

Richiamata la determinazione dirigenziale n.1174 del 31/01/2017 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare il "Piano di intervento per l'occupazione", Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce il "Piano" di cui all'Allegato 1) della propria deliberazione n. 1205/2017 e che, come specificato in premessa, in particolare:
 - amplia ulteriormente la platea delle persone potenzialmente destinatarie delle prestazioni e delle misure prevedendo l'accesso a tutte le persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015;
 - modifica la durata della misura – Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE al fine di garantire un adeguato servizio alle persone;
 - modifica le condizioni che determinano il riconoscimento dell'esito della Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO prevedendo in particolare che il contratto a tempo determinato sia remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi anche in esito ad eventuali proroghe;
2. di stabilire che le modifiche al "Piano" sopra descritte decorrano dalla data del 12 novembre 2018;
3. di prorogare al 28 febbraio 2019 la conclusione del "Piano", ovvero dalla data ultima per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato comprensiva dell'individuazione del Soggetto accreditato responsabile per l'erogazione delle prestazioni e Misure;
4. di stabilire infine che, in fase di realizzazione, il "Piano di intervento per l'occupazione", così come modificato con il presente atto, potrà essere oggetto di eventuali ulteriori modifiche e integrazioni con proprio successivo atto tenuto conto dei risultati anche intermedi conseguiti e pertanto dei dati di monitoraggio e con proprio successivo atto si potrà altresì prevedere la eventuale chiusura anticipata o proroga del termine di conclusione dello stesso;
5. di dare atto altresì che a fronte di eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in

materia, citate premessa, il "Piano" potrà essere con proprio atto oggetto di revisione nel corso della sua realizzazione;

6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare la presente deliberazione unitamente all'Allegato, parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.



PIANO DI INTERVENTO PER L'OCCUPAZIONE
PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DELLA RETE
ATTIVA PER IL LAVORO

1. Premessa

Con la deliberazione della Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei Servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii." sono stati approvati i seguenti allegati:

1. Elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati;

2. L'accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

L'elenco delle prestazioni, così come descritte nel presente Piano, rappresentano l'insieme delle prestazioni erogabili, in modo distinto, a favore delle persone oppure dei datori di lavoro da parte dai Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

In fase di prima attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 1959/2016 si intende rendere disponibile alle persone, così come individuate al successivo punto 2. Destinatari, l'accesso, a domanda individuale, a prestazioni di politica attiva del lavoro erogate dai Soggetti accreditati - Area di accreditamento 1 sostenendone il relativo finanziamento.

Ai fini del finanziamento ai Soggetti accreditati che le erogano, le prestazioni sono ricondotte a singole Misure, di seguito riportate, per le quali sono determinati, al successivo punto 6., standard di durata e di costo.

- Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA
- Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO
- Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

- Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI
- Misura 5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
- Misura 6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE
- Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
- Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

2. Destinatari delle prestazioni di politica attiva del lavoro

I destinatari delle prestazioni e delle Misure a valere sul presente Piano, in prima attuazione, sono individuate nelle persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015 che non siano beneficiarie di prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare le persone potranno:

- scegliere il Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione delle prestazioni e delle Misure, nell'ambito di un apposito Elenco, validato in esito ad una procedura di evidenza pubblica, consultabile presso i Centri per l'Impiego e on line nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro <http://www.agenzia lavoro.emr.it/>, contenente le informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;
- fruire delle Misure contenute nel proprio Patto di Servizio Personalizzato, concordato con il Centro per l'Impiego presso il quale ha effettuato l'iscrizione, definito in funzione delle caratteristiche della persona ovvero contenente le prestazioni e le misure adeguate al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro.

3.Modalità di attivazione delle Misure alle persone

Il Patto di Servizio Personalizzato (di seguito Patto) sottoscritto dalla persona presso il Centro per l'Impiego, contiene le Misure adeguate alla persona e al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro e che la persona ha diritto di ricevere dal soggetto accreditato scelto fra quelli ricompresi nell'Elenco validato dalla Regione.

Pertanto le Misure definite al suo interno rappresentano le attività che la persona dovrà poter ricevere e che dovranno essere realizzate a suo favore da parte Soggetto accreditato nel corso di validità del Patto con l'obiettivo finale dell'occupazione. Il Patto ha una validità massima di 12 mesi dal momento della sottoscrizione.

Tenuto conto dell'obiettivo finale atteso, il Patto dovrà sempre prevedere o la Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO o, in alternativa a questa, la Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA.

La persona dovrà, altresì poter fruire delle azioni propedeutiche e di accompagnamento necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale e pertanto tutti i Patti conterranno, quali misure minime ulteriori rispetto a quanto sopra, la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA e la Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE.

Posto quanto sopra con riferimento alle Misure minime obbligatorie che ogni Patto dovrà contenere, lo stesso Patto potrà essere rettificato, e pertanto modificato dal Centro per l'Impiego competente nel corso della sua validità, a seguito di una proposta condivisa dalla persona e dal Soggetto accreditato responsabile dell'attuazione. Le proposte di modifica dovranno essere sostanziate da una valutazione di non adeguatezza, ovvero le Misure inizialmente dovranno essersi rivelate inappropriate/inadeguate tenuto conto delle caratteristiche della persona e/o in funzione delle effettive opportunità occupazionali disponibili. Tali proposte di modifica dovranno, comunque, sempre essere condivise tra la persona e il Soggetto accreditato e oggetto di valutazione per l'eventuale validazione da parte del Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il primo Patto. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si avrà o una revisione del Patto, quindi la sottoscrizione di un nuovo Patto, avente decorrenza da tale data, o la conferma dello stesso.

4. Soggetti che possono erogare le Misure di politica attiva del lavoro e obblighi di attuazione

Potranno concorrere all'attuazione del presente Piano e pertanto erogare le Misure così come indicate al successivo punto 5. a favore dei destinatari indicati al punto 2. i soggetti accreditati - Area di accreditamento 1 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016.

In particolare al fine di consentire alle persone la scelta del Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione a proprio favore delle prestazioni e delle Misure, sarà validato, in esito ad una procedura di evidenza pubblica, un Elenco di soggetti privati accreditati che si impegnino a dare attuazione a quanto definito nel presente Piano. Al fine di ampliare le opportunità di scelta delle persone l'Elenco sarà oggetto di periodico aggiornamento e conterrà, per ciascun Soggetto, le informazioni minime necessarie alla scelta.

Nello specifico, in attuazione delle disposizioni in materia, i soggetti privati accreditati potranno rendere disponibili le prestazioni e le Misure con riferimento ai territori provinciali nei quali hanno una sede di erogazione richiesta ai fini dell'accREDITAMENTO.

I soggetti accreditati dovranno pertanto erogare le prestazioni/misure:

- nelle sedi operative richieste dall'accREDITAMENTO;
- nelle sedi per l'erogazione delle politiche attive debitamente comunicate all'Agenzia per il Lavoro.

I dati di attuazione dovranno essere inviati alla Regione Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla data di effettiva erogazione/fruizione del servizio da parte delle singole persone.

5. Modalità e termini di erogazione delle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Le persone destinatarie delle Misure di cui al presente Piano dovranno sottoscrivere un nuovo Patto di Servizio.

Al momento della sottoscrizione del Patto la persona dovrà scegliere il soggetto privato accreditato che dovrà erogare le Misure previste nello stesso.

A questo scopo il Centro per l'Impiego renderà disponibile alla persona l'Elenco dei Soggetti privati accreditati contenente le informazioni minime e le relative sedi di erogazione delle Misure.

La persona, presso il Centro per l'Impiego e contestualmente alla sottoscrizione del Patto, dovrà fissare un primo appuntamento con il Soggetto accreditato scelto. L'appuntamento richiesto dalla persona dovrà essere disponibile e fissato entro 30 gg dalla sottoscrizione del Patto.

Qualora il soggetto accreditato non sia in grado di dare una disponibilità per l'appuntamento entro il suddetto termine di 30 gg. - per non capienza di servizio - è ammissibile una deroga massima di 15 gg., ovvero la persona dovrà poter fissare l'appuntamento entro massimo 45 gg. dalla data di sottoscrizione. Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro i suddetti termini la persona dovrà scegliere, per l'erogazione dei servizi previsti nel proprio Patto un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre con le sopra richiamate modalità.

Il primo appuntamento configura l'attivazione della - Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA prevista in tutti i Patti.

La mancata presentazione all'appuntamento fissato in sede di sottoscrizione del Patto senza giustificato motivo, dovrà essere immediatamente comunicata dal Soggetto accreditato al Centro per l'Impiego presso il quale il Patto è stato sottoscritto.

Analogamente comunicazione dovrà essere inviata al Centro per l'Impiego da parte del soggetto accreditato ogni qual volta si registri l'assenza o la mancata partecipazione senza giustificato motivo della persona ai servizi calendarizzati per essere erogati a suo favore o quando, in presenza di giustificato motivo, si renda necessario modificare i termini di attuazione del Patto.

Il Centro per l'Impiego a seguito delle sopra richiamate comunicazioni acquisirà la documentazione da parte del soggetto accreditato e provvederà all'istruttoria per determinare l'eventuale esistenza dei casi previsti dal D.Lgs n.150/2015 per la perdita dello stato di disoccupazione da parte della persona o per modificare i termini di attuazione del Patto.

I giustificati motivi ammissibili, tempi e modalità di acquisizione sono quelli previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.39/0003374 del 4/3/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il soggetto accreditato nei 60 gg. successivi al primo Appuntamento, comunque, dovrà avviare almeno una delle ulteriori Misure previste dal Patto ovvero una Misura diversa dalla Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA.

In caso di inerzia del Soggetto accreditato, ovvero se entro 90 gg. dal primo appuntamento lo stesso soggetto non calendarizza e avvia alcuna misura altra e ulteriore rispetto alla consulenza orientativa, la persona ha diritto di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle Misure previste con le stesse modalità già sopra più volte richiamate.

Il Soggetto accreditato, dopo l'avvio delle due misure previste in tutti i Patti, ovvero la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA e la Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE e comunque entro il termine di conclusione delle stesse potrà eventualmente formulare di concerto con la persona proposte di prestazioni e Misure inizialmente non previste nel Patto. Queste proposte, così come le sopra citate altre proposte di modifica, saranno valutate ed eventualmente validate dal Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il Patto entro 10 gg. dalla loro presentazione. In esito alla proposta si avrà o una revisione del Patto o la conferma dello stesso.

6. Standard di costo e di risultato relativi alle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Premesso che le Misure di politica attiva del lavoro previste in ogni Patto saranno remunerate ai soggetti accreditati solo se effettivamente erogate e debitamente documentate, la remunerazione, così come definita di seguito in dettaglio, è determinata in funzione di due elementi.

Il primo è relativo alla fascia del "profiling" della persona. Il "profiling" è un indicatore teso a misurare la distanza della persona dal lavoro e determina un punteggio compreso tra 0 e 1. Più alto è il punteggio maggiore è la distanza dal mercato del lavoro. Per ciascuna persona, già in sede di sottoscrizione del Patto, il Centro per l'Impiego determinerà in modo automatico sulla base di apposito applicativo informatico nazionale l'indicatore di "profiling". Tale risultato è ricondotto in quattro fasce ovvero quattro Indici.

In fase di avvio del presente Piano le suddette quattro fasce, e pertanto i relativi Indici, sono determinati in coerenza con quanto definito nel Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 20 gennaio 2015 come segue:

- indice di profiling basso: da 0,00000 a 0,250000
- indice di profiling medio-basso: da 0,250001 a 0,500000
- indice di profiling medio-alto: da 0,500001 a 0,750000
- indice di profiling alto: da 0,750001 a 1,000000

I sopra descritti indicatori di profiling nonché la relativa distribuzione in indicatori sintetici di fascia, rappresentano lo strumento realizzato dal citato Ministero con la finalità di individuare rispettivamente indicatori e classi omogenee oggettive di distanza dal mercato dal lavoro. Si tratta cioè di uno strumento che processa in ingresso le svariate caratteristiche socio-demografiche individuali e di contesto delle singole persone, calcolandone il concorso differenziato della distanza dal mercato del lavoro, e produce in esito una grandezza oggettiva della distanza dal mercato del lavoro. Tale grandezza è destinata a riunire ed accomunare persone anche diverse per classi di età o per altri vincoli indicatori demografici, ma nonostante questo, mediamente distanti in misura uguale o simile dal mercato del lavoro.

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 definisce, su proposta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i costi standard associati alle misure di politica attiva del lavoro. Tali costi standard rappresentano la valorizzazione del costo del servizio mediamente necessario a un destinatario per

perseguire gli obiettivi di successo delle relative misure e sono stati calcolati in modo differenziato in funzione del minore o maggiore impegno necessario allo scopo, associato al citato indicatore di profiling di distanza dal mercato del lavoro. Nello specifico per la Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI e la Misura 7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO i suddetti costi sono parametrati per ciascuna delle suddette fasce o indici oggettivi di profiling.

Coerentemente al contesto sopra argomentato in merito agli strumenti di profilatura ed alle logiche di costruzione dei citati costi standard, gli stessi costi saranno pertanto coerentemente utilizzati per determinare la remunerazione delle misure del presente Piano.

Il secondo elemento introduce la distinzione, per alcune Misure, tra:

- "processo" quando la remunerazione è determinata in funzione delle ore di servizio erogate dal soggetto accreditato a favore della persona;
- "risultato" quando la remunerazione è riconosciuta all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Di seguito si riportano singole Misure che:

- potranno essere contenute nel Patto di Servizio sottoscritto dalle persone e dal Centro per l'Impiego;
- dovranno essere erogate dai Soggetti accreditati che si candideranno a dare attuazione al presente Piano alle persone che lo richiederanno in funzione di quanto previsto dal proprio Patto;
- saranno remunerate dalla Regione in attuazione del presente Piano nella misura e nei limiti per ciascuna indicati di seguito.

Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Finalità

Sostenere la persona, attraverso interventi individuali, nella definizione di un percorso di crescita socio-professionale e nella ricerca autonoma di lavoro.

Durata

La misura ha una durata massima di 4 ore remunerabili di cui fino ad un massimo di 1 di back office. Il back office è sempre determinato nel limite massimo di 1/3 delle ore erogate in front office.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015

Output/documentazione

La prestazione è remunerata interamente a processo per le ore effettivamente erogate e documentate. Le ore dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione dei colloqui in front office, debitamente firmato dall'esperto e della persona, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto. Unitamente al diario di bordo dovrà essere predisposta una scheda sintetica descrittiva delle attività di orientamento erogate all'utente. Questa ultima scheda non necessita di vidima.

Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Finalità

Sostenere l'utente, attraverso interventi di gruppo, nella definizione di un percorso di crescita socio-professionale e nella ricerca attiva autonoma di lavoro.

Durata

Ciascun laboratorio dovrà avere una durata pari a 3 ore pena la non ammissibilità di alcuna remunerazione. Tenuto conto della tipologia dell'intervento dovrà essere attivato con un numero minimo di 3 partecipanti e un numero massimo di 8 partecipanti.

Parametro di costo

La misura è remunerata attraverso lo strumento del voucher individuale del valore di 40,00 euro pagato al soggetto che eroga la Misura in nome e per conto del partecipante. Ogni laboratorio potrà avere un costo massimo di 320,00 euro.

Output/documentazione

La remunerazione attraverso il voucher, è condizionata alla frequenza completa del laboratorio della durata di 3 ore da parte del singolo partecipante.

Le attività dovranno essere documentate attraverso un registro delle presenze vidimato e riportante le date, gli orari di svolgimento e le firme dell'esperto e dei partecipanti.

Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

Finalità

Rendere disponibili alle persone azioni e interventi volti ad incrementare il grado di occupabilità e facilitarne l'inserimento occupazionale con l'attivazione di misure di ricerca attiva.

Durata

Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di back office. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza della persona.

Il numero massimo per ciascuna persona di ore remunerabili, comprese le ore di back office, sono determinate in funzione del "profiling" come segue:

"profiling"	Durata massima
indice di profiling basso	10 ore
indice di profiling medio-basso	10 ore
indice di profiling medio-alto	14 ore
indice di profiling alto	14 ore

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015.

Output/documentazione

Le attività dovranno essere documentate attraverso:

- un diario di bordo vidimato riportante la registrazione delle attività svolte, le firme dell'esperto e, salvo per le ore di back office, della persona;
- un prospetto sintetico delle misure di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative realizzate nel quale siano indicati in particolare le vacancy individuate nonché i colloqui effettuati con le aziende;

Qualora, in esito sia acceso un contratto che rientra tra quelli per cui è prevista la remunerazione di cui alla Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO, la presente Misura non sarà remunerata in quanto sarà remunerata la sola Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO.

Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro

Durata

I tirocini dovranno avere una durata pari o superiore a tre mesi e una durata massima coerente con quanto previsto dalle normative e disposizioni di riferimento, prevedendo una presenza di almeno 30 ore settimanali (convenzionalmente tradotte in 20 giornate al mese considerate anche le assenze per giustificato motivo).

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali"

Valore in funzione del profiling come segue:

"profiling"	"risultato"
indice di profiling basso	200 euro
indice di profiling medio-basso	300 euro
indice di profiling medio-alto	400 euro
indice di profiling alto	500 euro

La promozione è remunerata al soggetto promotore solo se il tirocinio è effettivamente realizzato, e pertanto a "risultato" nel rispetto dei termini di durata e impegno sopra riportati e in funzione del "profiling" della persona.

Il contributo di promozione del tirocinio spetta in misura intera qualora le giornate di presenza e assenza per giusta causa del tirocinante siano almeno pari al 70% delle giornate previste calcolate come segue:

*(mesi di durata del tirocinio * durata convenzionale in giorni) - eventuale n° di giorni di chiusura aziendale per ferie*

Il contributo di promozione del tirocinio spetta, invece, in misura ridotta del 50% qualora il tirocinio si interrompa per giusta causa al raggiungimento del 50% del suo percorso formativo. Nella fattispecie, qualora l'ultima presenza della persona in tirocinio sia registrata in data successiva alla metà del suo percorso, definito sulla base delle date di avvio e di termine inizialmente comunicate. Fatto salvo sempre che le presenze e/o le assenze giustificate siano almeno pari al 70% delle giornate di tirocinio ricomprese dalla data di avvio a quella di interruzione.

Si intende per "giusta causa" l'interruzione attribuibile a cause di forza maggiore o all'intenzione della persona di cogliere un'opportunità lavorativa o formativa e non attribuibile a mancata corrispondenza o conformità dell'esperienza rispetto alle previsioni.

Qualora al termine del tirocinio sia acceso nella stessa impresa un contratto che rientra tra i contratti per i quali è prevista la remunerazione di cui alla Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO la promozione del tirocinio non sarà remunerata ovvero sarà remunerata la sola Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO.

La promozione comunque remunerata nei casi in cui:

- il contratto non rientri tra i contratti remunerabili come definiti nella Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO;
- il contratto sia acceso con una impresa diversa da quella ospitante il tirocinio.

Non potrà essere riconosciuta alcuna remunerazione per la promozione di un tirocinio a favore di persone che siano legate da rapporto di coniuge, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

Output/documentazione

La prestazione è remunerata a risultato previo riscontro di frequenza qualificata dell'utente al tirocinio regolarmente attivato come da autorizzazione regionale, pari o superiore ad almeno il 70% della durata prevista del tirocinio, dimostrata dalle schede vidimate

individuali siglate dal tirocinante, dal referente aziendale e dal tutor dell'ente promotore per le visite da quest'ultimo effettuate. La documentazione relativa alle eventuali interruzioni e/o assenze per giusta causa dovrà essere conservata agli atti.

Misura 5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Formalizzazione e certificazione delle competenze

Finalità

Consentire alle persone l'accesso e la fruizione del servizio per permettere di formalizzare le competenze in loro possesso, acquisite in esito alla Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI e/o in esito a processi di apprendimento formale, non formale e informale.

Durata

La durata massima del servizio è pari a 6 ore. Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di back office. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza della persona e pertanto fino ad un massimo di 1,5 ore.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015

Output/documentazione

Le ore erogate dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione delle attività in front office, debitamente firmato dall'esperto (Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) e/o Esperto di Processi Valutativi (EPV)) e della persona, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto.

Al termine dovrà essere rilasciata la Scheda capacità e conoscenze.

La prestazione è pertanto remunerata a processo, in funzione delle ore di servizio dell'esperto effettivamente erogate a favore

dell'utente e debitamente documentate. La remunerazione è condizionata al rilascio della scheda capacità e conoscenze.

Misura 6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: "Formalizzazione e certificazione delle competenze"

Finalità

Consentire alle persone di certificare le competenze possedute e già formalizzate e/o certificate attraverso il "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione".

Descrizione

La misura nello specifico è rivolta a persone senza titolo di studio e/o qualifica professionale che siano in possesso di una Scheda capacità e conoscenze e/o di un Certificato di competenze acquisite in riferimento ad esperienze lavorative e/o formative svolte.

La prestazione può prevedere due diverse tipologie di accertamento delle competenze possedute:

- "Colloquio valutativo" per la Certificazione di una o più Unità di Competenza da rivolgere a coloro che sono in possesso di una Scheda Capacità e Conoscenza che attesti la formalizzazione delle capacità e conoscenze di ciascuna singola Unità di Competenza oggetto di valutazione
- "Esame per la Certificazione" dell'intera qualifica, da rivolgere a coloro in possesso di Certificati di competenze e/o Scheda Capacità e Conoscenza che attestino la copertura delle capacità e conoscenze di ciascuna delle 4 Unità di Competenza che compongono la qualifica regionale.

La misura può essere prevista nel Patto solo nei casi in cui il Centro per l'Impiego sia in grado di verificare le condizioni sopra descritte nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013. Non sono comunque certificabili competenze nell'ambito delle seguenti qualifiche: operatore socio sanitario, estetista e acconciatore.

Parametro di costo

La remunerazione, non determinabile come remunerazione di una prestazione individuale, è pari a:

- euro 760,00/giornata di colloqui valutativi. I colloqui sono attivabili con un numero minimo di 5 persone.

- euro 1.000,00/giornata d'esame. L'esame si compone di almeno 2 giornate (preliminare/prova esame) attivabile con un numero minimo di 5 persone con riferimento alla medesima qualifica professionale.

Output/documentazione

Le attività dovranno essere documentate come segue:

"colloquio valutativo":

- Progetto del colloquio;
- Documento "Valutazione delle competenze";
- Verbale del Colloquio sottoscritto dai componenti della Commissione

"esame":

- verbale dell'incontro preliminare della Commissione sottoscritto dai componenti;
- progetto delle prove d'esame;
- Documento di Valutazione delle prestazioni;
- Verbale delle prove di esame sottoscritto dai componenti della Commissione;

Entro 30 giorni dal termine dell'accertamento i certificati dovranno risultare repertoriati e consegnati alle persone.

Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

Finalità

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso intermediazione tra le competenze e le disponibilità richieste dalle organizzazioni e caratteristiche degli utenti.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro"

Valore in funzione del "profiling" e della tipologia di contratto come segue:

	indice di profiling			
	basso	medio-basso	medio-alto	alto
Tempo indeterminato o Apprendistato I e III livello	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi o Apprendistato II livello	1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00

I suddetti parametri di remunerazione per l'attivazione delle diverse tipologie di contratto si riferiscono a contratti full time o con impegno orario pari ad almeno l'80% del full time. Nel caso di contratti part time con impegni compresi tra 50% a 79% viene riconosciuta una remunerazione pari al 70% dei parametri previsti. Se il part time è inferiore al 50% non è riconosciuta alcuna remunerazione.

Il contratto a tempo determinato è remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi anche in esito ad eventuali proroghe. L'attivazione di un contratto di somministrazione non è remunerata.

Output/documentazione

Prestazione remunerata solo a risultato, vale a dire a dimostrazione dell'assunzione qualificata prevista per ogni UCS, previa comunicazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.

Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego

Finalità

Sostenere l'utente nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di un progetto di impresa o di autoimpiego.

Durata

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 50 ore. Sono previsti tre standard di durata e relativa remunerazione:

- durata pari ad almeno 15 ore e fino a 29: sono remunerabili 15 ore (600,00 euro di cui 30% a risultato)
- durata pari ad almeno 30 ore e fino a 49: sono remunerabili 30 ore (1.200,00 euro di cui 30% a risultato)

- durata pari ad almeno 50 ore (euro 2.000,00 di cui 30% a risultato)

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

Output/documentazione

Prestazione individuale remunerata parte a processo e parte a risultato a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se sono state effettivamente erogate e debitamente documentate un numero di ore pari o superiore a 15 a fronte della presentazione dei documenti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e della persona. La quota di contributo condizionata al risultato è erogata a fronte della dimostrazione di formale attivazione di impresa o autoimpiego.

7. Risorse finanziarie

Al finanziamento delle prestazioni erogate in attuazione del Piano si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.1. nonché con ulteriori risorse nazionali o regionali si rendessero disponibili.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1861

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1861

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1753 del 22/10/2018

Seduta Num. 44

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi